



Decreto Dirigenziale n. 20 del 19/08/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 E SS.MM.II. - CONCESSIONE DI ACQUE TERMOMINERALI "IL TUFARO" IN COMUNE DI CONTURSI TERME (SA). AMPLIAMENTO DELL'AREA IN CONCESSIONE, SENZA INCREMENTO DEGLI EMUNGIMENTI GIA' ASSENTITI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto dirigenziale n. 21 del 17/05/2005 fu rilasciata la concessione di acque termominerali denominata "Il Tufaro", di estensione pari a ettari 00.50.00 circa nel territorio del comune di Contursi Terme (SA), in favore della società «Civitas s.r.l.»— C.F. *0242968065* (di seguito: società) con sede in Oliveto Citra (SA) alla Via Vignole, fino alla data del 16/05/2015;
- b. che con istanza del 04/03/2013 prot. 0161740 del 05/03/2013, acquisita al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (di seguito: Settore), la società ha chiesto l'ampliamento dell'area della concessione, senza incremento degli emungimenti già assentiti;
- c. che con nota prot. 0186864 del 14/03/2013 è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n°241/90 s.m.i., al richiedente;
- d. che con nota prot. 0254674 del 10/04/2013 è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n°241/90 s.m.i, ai proprietari dei suoli;
- e. che con nota prot. 237848 del 03/04/2013, la società ha trasmesso parte della documentazione richiesta dal Settore con nota prot. 186864 del 14/03/2013;
- f. che con la nota prot. 282686 del 03/04/2013 e la nota prot. 378065 del 28/05/2013, la società ha integrato tutta la documentazione richiesta dal Settore;
- g. che della procedura di ampliamento della concessione è stata data pubblicità mediante pubblicazione sul B.U.R.C. n°36 del 01/07/2013, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento n°10/2010;
- h. che l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Contursi Terme (SA) dal 10/04/2013 al 10/05/2013 senza che siano pervenute opposizioni o reclami, giusta nota del comune acquisita in data 28/05/2013 al prot. 0378055.

CONSIDERATO che:

- a. sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Regolamento n°10/2010:
 - a.1. in data 27/05/2013 prot. 0370810, l'atto di consenso della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino;
 - a.2. in data 27/05/2013 prot. 0370812, la nota della Comunità Montana "Tanagro Alto e Medio Sele" dalla quale si evince che le particelle interessate dall'ampliamento non ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
 - a.3. in data 29/05/2013 prot. 0381045, comunicazione con cui il Settore Tecnico Amministrativo e Provinciale di Salerno afferma di non dover esprimere alcun parere, non essendo, la superficie in parola, sottoposta al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n°3267/1923;
 - a.4. in data 12/06/2013 prot. 0420620, l'atto di consenso del Settore Ciclo Integrato delle Acque;
 - a.5. in data 13/06/2013 prot. 0421646, l'atto di consenso della Provincia di Salerno;
 - a.6. in data 21/06/2013 prot. 0442964, il parere favorevole dell'ASL Salerno, datato 06/03/2013, Dipartimento di Prevenzione Collettiva Colliano (SA);
 - a.7. in data 13/06/2013 prot. 421318 il riscontro dell'Autorità di bacino Nord Occidentale; a fronte di esso, con nota prot 424036 del 13/06/2013 il Settore ha chiesto, alla stessa Autorità e al comune di Contursi, di far pervenire eventuali osservazioni, in mancanza delle quali si deve ritenere positivo il parere dell'Autorità acquisito con nota prot. 421318, senza ricevere ulteriore riscontro;
 - a.8. in data 30/07/2013 prot. 553224 la nota del comune di Contursi (SA) che non esprime nessun atto di consenso ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera a) del Regolamento n. 10/2010 in quanto le superfici in ampliamento non sono interessate dalla presenza di nessun vincolo di competenza comunale;
 - a.9. in data 26/07/2013 prot. 545184, la nota del Settore Bilancio e Credito Agrario dalla quale si evince che lo stesso ritiene di non doversi esprimere;
- b. risultano acquisiti:

- b.1. al prot. n° 237848 del 03/04/2013, la delimitazione dell'area richiesta in ampliamento, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di iscrizione al registro delle imprese e antimafia (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) relativo alla società;
- b.2. al prot. 0282686 del 19/04/2013, la dichiarazione che non ricorrono le condizioni di cui all'art.33, commi 8 e 9, della L.R. 8/2008;
- b.3. al prot. 0551763 del 30/07/2013 il verbale di verifica della monografia dei vertici, che si allega in uno con detta monografia;
- b.4. al prot. n° 0569771 del 06/08/2013 la polizza fidejussoria n. 06/01460 della "Banca Di Credito Cooperativo di Acquara" relativa al progetto di chiusura mineraria e ripristino ambientale.

PRESO ATTO:

- a. che la società è in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari allo sfruttamento del giacimento;
- b. che è stato nominato il direttore dei lavori preposto all'attività estrattiva;

CONSIDERATO, altresì che, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 235 del 19-22/07/2011, del relativo parere reso dall'Avvocatura Regionale (parere PP-151-15-12/2011 prot.698221 del 15/09/2011) e della deliberazione della Giunta Regionale n° 671 del 06/12/2011 nonché del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (parere n° AS1063 – ex S1827 – prot. 33909 del 24/06/2013).

VERIFICATA la documentazione trasmessa dalla società come richiamato in premessa, che è risultata conforme alle norme vigenti;

RITENUTO che per quanto sopra, sussistono le condizioni per procedere all'ampliamento dell'area della suddetta concessione termale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell' art. 14 del regolamento n° 10/2010;

VISTA

- a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. la sentenza della Corte Costituzionale n.235 del 19-22/07/2011 (G.U.1^a Serie Spec. n°32 del 27/07/2011 – BURC n°53 del 08/08/2011);
- d. la deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 06/12/2011 pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012;
- e. il parere (S1827 – prot. 33909 del 24/06/2013) reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. L'area della concessione denominata "Il Tufaro" dell'estensione di ettari 00.50.00 circa, rilasciata alla società Civitas s.r.l. è ampliata nella superficie di estensione totale pari a ettari 02.94.76 come rappresentata in allegato.
- 2. Restano immutati gli altri elementi della concessione:
 - 2.1. concessionario è soc. "Civitas S.r.l." con sede in Via Vignole Oliveto Citra (SA) cod. Fisc./P.Iva 024296806511, rappresentata dall'amministratore D'Angelo Giuseppe nato a

- Salerno (SA) il 11/08/1955 cod. fisc. DNG GPP 55M11 H703X con domicilio in Contursi Terme (SA) presso Hotel Terme Del Tufaro;
- 2.2.** la concessione ha durata sino al 16/05/2015;
- 2.3.** lo sfruttamento della risorsa è consentito mediante emungimento dal pozzo, per gli utilizzi e le portate specificate:
- (Pozzo "Il Tufaro") – sfruttamento terapeutico (cure inalatorie e balneo fangoterapia nelle malattie osteoarticolari) – portata massima emungibile pari a 300 litri/min per un volume totale annuo comunque non superiore a 79.000 mc.
- 3.** Si precisa che il concessionario è tenuto al pagamento:
- 3.1.** (alla Regione) del diritto proporzionale annuo anticipato, così come stabilito all'art. 36 della l.r. n°8/2008 s.m.i.;
- 3.2.** (al Comune ove sono ubicati i punti di eduazione) del contributo annuo così come stabilito dall'art. 36, comma 8, lettera b e comma 11 della L.R. n°8 del 29/07/2008 s.m.i., dandone comunicazione al Settore entro i trenta giorni successivi.
- 4.** Si precisare, altresì, che il concessionario è tenuto:
- 4.1.** a rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di rilascio D.D. n°21/2005;
- 4.2.** a mantenere in efficienza i misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua termominerale emunta (art. 27 del Regolamento n°10/2010) e ad apporre i sigilli di garanzia, alla presenza di un funzionario del Settore;
- 4.3.** a limitare la portata di emungimento a 300 l/min. per un volume totale annuo comunque non superiore a 79.000 mc, predisponendo appositi accorgimenti tecnici finalizzati a tale scopo, ai fini della tutela della risorsa idrotermale, il Settore può impartire precisazioni e limitazioni agli utilizzi e alle portate sopra indicate;
- 4.4.** ad apporre sul pozzo apposita etichetta inamovibile riportante, in modo indelebile, la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del relativo decreto dirigenziale (art. 12, comma 2, regolamento n°10/2010);
- 4.5.** ad aggiornare, entro 30 gg. dal presente decreto, la perizia tecnica giurata relativa alle pertinenze, così come definite al comma 2, art. 11 della l.r. 8/08 s.m.i.;
- 4.6.** a sottoporre alla Regione, per la preventiva approvazione, i programmi di modifiche alle sorgenti ed alle opere di sfruttamento, interventi che sono comunque subordinati all'acquisizione dei pareri, visti ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente;
- 4.7.** ad adottare, durante l'esercizio dei pozzi e degli impianti di utilizzazione, modalità di utilizzazione e di emungimento tali da mantenere condizioni di equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale dell'acquifero al fine di tutelare e conservare le caratteristiche della falda;
- 4.8.** a trasmettere al Settore, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, nonché i dati statistici entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 37 del regolamento n°10/2010);
- 4.9.** a consentire l'accesso ai funzionari del Settore, fornendo agli stessi i mezzi necessari per ispezionare i lavori e gli impianti;
- 4.10.** a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal Settore e a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
- 4.11.** a trascrivere il presente decreto nei registri immobiliari e consegnare al Settore copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dal presente atto;
- 4.12.** ad osservare le prescrizioni di cui ai DD.LL.vi nn. 81/2008 e 624/1996 e ss.mm.ii., trasmettendo le relative comunicazioni all'ASL di competenza;
- 4.13.** ad effettuare i controlli di qualità e di sicurezza ai sensi dell'art. 25 della L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii.;
- 4.14.** a realizzare, durante la coltivazione e al termine di essa, a sicura garanzia della stabilità e del riequilibrio ecologico, tutte le operazioni necessarie al recupero delle zone alterate delle aree del giacimento;

- 4.15. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dal Settore ai fini del controllo della regolare esecuzione delle lavorazioni e della tutela di pubblici interessi;
- 4.16. a trasmettere copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi dell'art. 22 della L.R. n° 8/2008 s.m.i., entro 30 giorni dal rilascio, ovvero dalla data del presente atto, se successiva;
- 4.17. a trasmettere copia del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 152/2006, entro 30 giorni dal rilascio;
- 4.18. a rispettare tutte le altre disposizioni della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii. e del Regolamento n° 10/2010, che si intendono integralmente riportate nel presente atto.
5. il presente provvedimento potrà essere rivisto in relazione ad una eventuale revoca del riconoscimento da parte del Ministero della Salute;
6. il presente provvedimento è rilasciato senza pregiudizio del diritto dei terzi;
7. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n° 8 del 29/07/2008 s.m.i., nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
9. Il presente provvedimento sarà notificato alla società "Civitas S.R.L." e in copia trasmesso:
 - 9.1. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 9.2. all'Assessore Regionale delegato per la materia delle Acque Minerali e Termali;
 - 9.3. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 9.4. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 9.5. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 9.6. al comune competente per territorio, per gli eventuali provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 9.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 9.8. al Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria- Roma.

Ing. Sergio Caiazza